



1

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

APPROFONDIMENTI
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

VEDA
FORMAZIONE

MODULO 20/04/2017:

I controlli ispettivi della Guardia di Finanza

Cap. Giuseppe Sciarretta
Comandante Sezione Riciclaggio
Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia
Tributaria di Bologna

EDIZIONE

2017

MILANO

www.vedaformazione.it

Analisi delle fonti d'innescò e approfondimenti investigativi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette.

Gli attori principali:

Soggetti obbligati – UIF – Guardia di Finanza/DIA

S.O.S.: Procedura e Contenuti

Il percorso operativo: SIVa²

Gli approfondimenti investigativi delle SS.OO.SS.

Gli attori principali: Soggetti obbligati – UIF – Guardia di Finanza/DIA

Art. 11 - *Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria*



Art. 12 - *Professionisti*

Art. 13 - *Revisori contabili*

Art. 14 - *Altri soggetti (recupero di crediti per conto terzi, agenzia di affari in mediazione immobiliare, gestione case da gioco)*

Coloro che in virtù dell'attività esercitata e dei rapporti intrattenuti con una vasta platea di clienti, sono chiamati a contribuire fattivamente con le autorità competenti per l'individuazione di elementi sintomatici di casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli attori principali: Soggetti obbligati – UIF – Guardia di Finanza/DIA



- ❖ **effettua l'analisi finanziaria** delle segnalazioni di operazioni sospette inviate dagli intermediari o da un'altra categoria di operatori assoggettati agli adempimenti antiriciclaggio, ai sensi e per gli effetti degli art. 6, comma 6, 9, e 47 del decreto 231/2007;
- ❖ **le trasmette**, arricchite dei risultati di tale analisi, **agli organi investigativi**: Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e Direzione Investigativa Antimafia (DIA);
- ❖ **archivia le segnalazioni che ritiene infondate**, (*art. 47 comma 1 lett. c) D.Lgs. 231/2007*) mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione degli Organi Investigativi.

Gli attori principali: Soggetti obbligati – UIF – Guardia di Finanza/DIA



La **ripartizione** degli approfondimenti delle S.O.S. trasmesse dall'U.I.F. tra la **D.I.A.** ed il **Nucleo Speciale Polizia Valutaria** viene effettuata sulla base del **protocollo d'intesa stipulato il 16 marzo 1998 [aggiornato il 11.10.2012 e da ultimo il 5.6.2016]**, secondo il quale la D.I.A., in ottemperanza alle competenze attribuite dalla legge istitutiva, procede agli approfondimenti delle segnalazioni che risultano attinenti ai **fenomeni associativi di tipo mafioso** di cui all'art. 416 bis c.p.

Negli altri casi agisce il Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

S.O.S.: Procedura e Contenuti



<https://infostat-uif.bancaditalia.it>

Accesso all'applicazione: INFOSTAT-UIF



Registrazione
Se non e' ancora registrato, clicchi qui.

Autenticazione

* Username * Password * = campo obbligatorio

Accedi

Ha smarrito le sue credenziali di accesso?
Se ha dimenticato la sua password, clicchi qui.
Se ha dimenticato il suo username, clicchi qui.



S.O.S.: Procedura e Contenuti

Le informazioni contenute nelle segnalazioni sospette possono essere ricondotte ai seguenti elementi:

- *dati identificativi del segnalato*
- *dati informativi* in forma strutturata
- *elementi descrittivi in forma libera* sull'operatività e sui motivi
- *giudizio di valutazione del rischio* espresso dal segnalante (basso, medio basso, medio, medio alto, alto)
- *analisi finanziaria* effettuata
- *ranking di rischio* attribuito dalla UIF (da 0 a 5)

Il percorso operativo: SIVA²




È un **sistema informativo automatizzato** indispensabile per effettuare con efficacia e rapidità i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette allo scopo di esercitare i poteri attribuiti dalla normativa valutaria per le finalità espresse dal D.Lgs. 21 novembre 2007, nr. 231.

S.I.VA.² consente, in particolare, di:

- acquisire il flusso dati proveniente dall'UIF** mediante un processo **completamente automatizzato** e per **via esclusivamente telematica**;
- integrare**, in uno schema comune, **informazioni eterogenee estratte da banche dati di proprietà del Corpo e sistemi informativi esterni, fonti aperte**;
- svolgere l'analisi pre-investigativa** mediante la consultazione flessibile dei dati ivi integrati;
- gestire tutte le fasi del percorso operativo** delle segnalazioni di operazioni sospette:
 - analisi pre-investigativa;
 - consultazione completa ed «on-line» del Reparto delegato;
 - conclusione del procedimento, con l'inserimento degli esiti;
- esplorare** interattivamente i dati creando, dinamicamente, **grafici e tabelle statistiche, a favore dell'Organo di Vertice e della Gerarchia intermedia.**

Il percorso operativo: SIVA²



S.O.S.: Procedura e Contenuti

Sintesi

Protocollo D7943000000545718	Data prescrizione 10/05/2017	Data acquisizioni NSPV 07/10/2013 Data acquisizioni UIF 15/02/2012
Tipo ORIGINARIA	Categoria RICICLAGGIO	Risultato sospensor NO
Rischio operatività MEDIO ALTO	Indice di rischio UIF	Fonte ESTERNA
Denuncia ex articolo 331 NO	Archiviata UIF NO	Origine RILEVAZIONE SPORTELLO
Segnalazione sostituita -	Motivo sostituzione -	

Note

Tipo	Fonte	Testo
MOTIVI DEL SOSPETTO	Segnalante	BONIFICI RICEVUTI CON CAUSALE SOSPETTA
DESCRIZIONE DELL'OPERATIVITA' SOSPETTA	Segnalante	SI APPRENDE DA FONTI MEDIA CHE SU DI LUI E' IN CORSO UNA INCHIESTA DELLA MAGISTRATURA PER PRESUNTO PECULATO. ALLA LUCE DI CIO' ASSUMONO RILEVANZA E PERTANTO SI SEGNALANO ALCUNI BONIFICI DA LUI RICEVUTI, SUCCESSIVAMENTE RIPETUTI A SUO FAVORE TRAMITE EMISSIONI DI ASSEGNO SU ALTRI CONTI A LUI INTESATATI SU ALTRA BANCA.

Soggetti

Prog.	Cognome Nome / Denominazione	NG	Data di nascita / costituzione	Codice fiscale / P.Iva	Comune di nascita / costituzione	Provincia di nascita / sede legale
2						
3						
1						

Operazioni

Prog.	Tipe operazione	Numero operaz.	Importo	Valuta	Segno	Data operazione	Luogo Esecuz./Richiesta	Stato
1	ADDEBITO PER ESTINZIONE ASSEGNO	1	10.000,00	EURO UNIONE ECONOMI ...	DARE	27/04/2012	ROMA	ESEGUITA
2	ADDEBITO PER ESTINZIONE ASSEGNO	1	11.000,00	EURO UNIONE ECONOMI ...	DARE	03/05/2012	ROMA	ESEGUITA
3	BONIFICO IN ARRIVO	1	4.190,00	EURO UNIONE ECONOMI ...	AVERE	27/04/2012	ROMA	ESEGUITA
4	BONIFICO IN ARRIVO	1	6.000,00	EURO UNIONE ECONOMI ...	AVERE	10/05/2012	ROMA	ESEGUITA
5	BONIFICO IN ARRIVO	1	21.500,00	EURO UNIONE ECONOMI ...	AVERE	03/05/2012	ROMA	ESEGUITA

Rapporti

Prog.	Categoria rapporto	Numero	Stato	Intermediario
1	CONTO CORRENTE	101872561	ATTIVO	
2	CONTO CORRENTE	0	NON APPLICABILE	CREDITO ARTIGIANO
3	CONTO CORRENTE	0	NON APPLICABILE	CREDITO ARTIGIANO
4	CONTO CORRENTE	0	NON APPLICABILE	credito artigiano

Provvedimenti

Nessun elemento da visualizzare.

Fenomeni

Prog.	Codice	Fenomeno	Fonte contenuto
	Y02	REITERAZIONE OPERATIVITA GIA SEGNALATA	INTERNA
2	Y01	SOGGETTI INDAGATI	INTERNA

Collegate

Non ci sono segnalazioni collegate

Documenti

Documento	Tipo
REL2013117542	Relazione Tecnica

Dati DIA/DNA

Dati DIA

Richiesta Protocollo richiesta DIA -
Data richiesta DIA -
Restituzione Protocollo restituzione DIA -
Data restituzione DIA -

Dati DNA


Protocollo invio -
DNA -
Data invio DNA -

Segnalante


Dati Generali Segnalante

Tipo segnalanti 020081 Codice fiscale

Gli approfondimenti investigativi delle SS.OO.SS.



Gli approfondimenti investigativi delle SS.OO.SS.



Le principali violazioni e contestazioni relative all'adeguata verifica del cliente.

Adeguate verifica

Criteri per la valutazione del rischio

Obblighi del Cliente e Obblighi di Astensione

Violazione degli obblighi di identificazione

D. Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8

Adeguate verifica:

CLIENTE

Al momento in cui è conferito l'incarico, in presenza del cliente, sarà necessario:

- Raccogliere i dati del cliente;
- Acquisire il documento (facendone copia o almeno annotando gli estremi);
- Acquisire il documento dal quale risulti l'esistenza del potere di legale rappresentante in caso di società.

TITOLARE EFFETTIVO

Contestualmente all'identificazione del Cliente:

- Acquisire dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente i dati necessari per l'identificazione del Titolare Effettivo;
- Conservare la copia o i riferimenti dei documenti dei titolari effettivi;
- Raccogliere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'identificazione del Titolare Effettivo.

SCOPO E NATURA

Raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale

CONTROLLO COSTANTE

Analisi delle transazioni conclude durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che le stesse siano compatibili con la conoscenza che si ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio

Criteri per la Valutazione del Rischio – art. 20 D.Lgs. 231/2007



Con riferimento al cliente
(PROFILO SOGGETTIVO)

- **Natura giuridica:** ditta individuale, associazione professionale, etc.
- **Prevalente attività svolta:** operazioni normali, settore di riferimento, etc.
- **Comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o della prestazione professionale:** collaborativo, reticente, assenza contatti diretti, etc.
- **Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte:** Paese con adeguata normativa antiriciclaggio, a fiscalità privilegiata, etc.



Con riferimento
all'operazione o alla
prestazione
professionale
(PROFILO OGGETTIVO)

- **Tipologia dell'operazione o della prestazione professionale:** ordinaria, straordinaria, compatibile, etc.
- **Modalità di svolgimento dell'operazione o della prestazione professionale:** con banche, tra privati, mezzi di pagamento utilizzati, etc.
- **Ammontare:** basso, medio, alto
- **Frequenza delle operazioni e durata della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente:** occasionale, poco frequente, frequente
- **Ragionevolezza dell'operazione o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente:** congruità rispetto alla situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria
- **Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione:** Paese con adeguata normativa antiriciclaggio, a fiscalità privilegiata, etc.

Gli obblighi del Cliente

(Art. 21 del D.lgs. 231/07)

«I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.»

Obbligo di Astensione



Quando gli operatori non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, **devono astenersi** dall'effettuare l'operazione o dall'avviare il rapporto ovvero **devono porre fine allo stesso**, nonché valutare l'ipotesi di **effettuare una segnalazione di operazioni sospette alla UIF**, in presenza di possibili operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Deroga all'obbligo di Astensione

Quando è da ostacolo alle indagini, ovvero sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto oppure l'esecuzione dell'operazione per sua natura non può essere rinviata; in tal caso, viene comunque informata l'U.I.F., immediatamente dopo avere eseguito l'operazione.

Limitatamente ai professionisti ed ai revisori contabili, quando sono impegnati nell'esame della posizione giuridica del cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento (cd. *legal privilege*)

Violazione agli obblighi di identificazione

(Art. 55 comma 1 del D.lgs. 231/07)


«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.»

Violazione agli obblighi di identificazione

(Art. 55 comma 6 del D.lgs. 231/07)

«Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiato.»

D. Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 (Depenalizzazione)



Le principali violazioni e contestazioni relative all'omessa segnalazione di operazioni sospette.

Gli Indicatori di Anomalia

Violazione relativa all'omessa S.O.S.

Segnalazione tardiva???


Tutela della Riservatezza

Dalla contestazione all'irrogazione della sanzione

Indicatori di Anomalia

Decalogo Banca d'Italia

Provvedimento del Governatore del 28 agosto 2010 indirizzato agli intermediari finanziari



Decreto del Ministro della Giustizia 16 aprile 2010

Determinazione degli indicatori di anomalia per talune categorie di professionisti e dei revisori contabili



Decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2011

Determinazione degli indicatori di anomalia per talune categorie di operatori non finanziari



L'UIF elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano finanziario ed economico

Violazione relativa all'omessa segnalazione di operazioni sospette

(Art. 57 comma 4 del D.lgs. 231/07)

«Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.»

Segnalazione tardiva???

D.Lgs. 231/2007 (oggi in vigore)

Possono essere contestate eventuali segnalazioni «tardive», in quanto inviate in un momento in cui il Professionista aveva già maturato la sussistenza di profili soggettivi e oggettivi dell'operazione sospetta.

D.Lgs. 231/2007 (IV Direttiva)

La segnalazione si considera tardiva ove effettuata, nonostante lo preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a). In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.

Tutela della Riservatezza

Art. 45 D. Lgs. 231/2007

Garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione, avendo cura di custodire gli atti e i documenti in cui sono indicati le generalità dei segnalanti, sotto la responsabilità del titolare della attività, del legale rappresentante o del loro delegato ovvero, per gli ordini professionali, del presidente o di un suo delegato.

Il divieto per i soggetti obbligati di comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione, ovvero che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

**OBBLIGO DI RISERVATEZZA PER GLI ORGANI INVESTIGATIVI DEI
SOGGETTI SEGNALANTI, ANCHE IN CASO DI DENUNCIA EX ART.347
C.P.P., SUPERABILE SOLO CON DECRETO MOTIVATO DELL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA**

Dalla contestazione all'irrogazione della Sanzione



Contestazione delle Sanzioni




Fase Istruttoria



Emissione del Decreto di irrogazione delle sanzioni



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



Ricorso presso il Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione

Pagamento



1

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

APPROFONDIMENTI
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Grazie per l'attenzione

EDIZIONE

2017

MILANO